



EURSAFE

European Interdisciplinary Applied Research Center for Safety

13 NOVEMBRE 2019

MODENA

Ore 9,00 – 18,15

Auditorium del Tecnopolo - Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"

Via Pietro Vivarelli n. 2

41125 Modena (MO)



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla
Sicurezza e Prevenzione dei Rischi - CRIS

IX° Convegno Nazionale sugli Spazi Confinati:

"Il DPR 177/2011 tra risultati attesi e problemi applicativi"

**Il ruolo del Medico Competente
nell'applicazione del DPR 177/2011**

Davide Ferrari
AUSL Modena

IL D.Lgs.81/08 DEFINISCE

IL MEDICO COMPETENTE

come il **medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti** formativi e professionali previsti dalla legge,
che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi
ed è **nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria**
e per **tutti gli altri compiti** di cui al presente decreto.

IL D.Lgs.81/08 DEFINISCE

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa”

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (MC) - (Art. 25)

Collabora con il datore di lavoro (DDL) e il SPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione, informazione e alla organizzazione del primo soccorso

Collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria

di cui all'art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - (Art. 25)

Fornisce informazioni ai lavoratori e al RLS sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione dell'attività in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine

Informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria, e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione

Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DDL, all'RSPP e all'RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - (Art. 25)

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; la periodicità diversa dall'annuale va comunicata al Datore di lavoro ai fini della annotazione nel DVR

Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività

**QUANDO È OBBLIGATORIA
LA SORVEGLIANZA SANITARIA?**

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti:

- dalla normativa vigente
- dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva art.6

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

Le visite mediche non possono essere effettuate:

a) per accertare stati di gravidanza;

b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

(sanzione a carico sia del MC che del Datore di lavoro)

Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, sono ANCHE finalizzate alla verifica di assenza di **condizioni di alcol-dipendenza** e di **assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti** (escluse quelle su richiesta del lavoratore e a fine rapporto di lavoro).

**LA SORVEGLIANZA SANITARIA È OBBLIGATORIA QUANDO
IN AZIENDA ALMENO UN LAVORATORE
(DIPENDENTE O EQUIPARATO, AD ES. SOCIO)
È ESPOSTO A RISCHI PROFESSIONALI
PER CUI LE NORME VIGENTI
PREVEDONO L'OBBLIGO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI
PREVENTIVI E PERIODICI**

PRINCIPALI NORME VIGENTI CHE STABILISCONO L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI	LAVORAZIONI/ATTIVITA' SOGGETTE A OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
DPR 1124/65	esposizione a silice e amianto
D.lgs.81/08	movimentazione manuale carichi, lavoro al videoterminale, esposizione ad agenti biologici, rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici, amianto, agenti chimici, cancerogeni, mutageni
D.lgs.230/95 - D.lgs. 241/00	esposizione a radiazioni ionizzanti
D.lgs.532/99 – D. Lgs. 66/03	lavoro notturno
L.977/67-Dlgs.345/99-D.lgs.262/00	protezione dei giovani sul lavoro
DPR 321/56	lavoro nei cassoni ad aria compressa
DPR128/58 –D.lgs.624/96	lavori in miniere, cave, industrie estrattive
D.lgs. 271/99	lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili e da pesca
D.lgs. 272/99	lavoratori dei servizi portuali

SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' IN AMBIENTI CONFINATI

IL DPR 177/2011 NON CONTIENE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA.

**NON C'E' UNA NORMA SPECIFICA CHE STABILISCE L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
PER IL LAVORO IN AMBIENTI CONFINATI.**

**L'ATTIVITA' IN AMBIENTI CONFINATI COMPORTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA
IN QUANTO I LAVORATORI CHE LA SVOLGONO SONO ESPOSTI A RISCHI CHE
PREVEDONO L'OBBLIGO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI
(ES. RISCHIO CHIMICO).**

SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' IN AMBIENTI CONFINATI

IL MEDICO COMPETENTE,

**NEL MOMENTO IN CUI TRA I LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA
HA ANCHE SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' IN AMBIENTE CONFINATO,
DOVRA' VALUTARNE L'IDONEITA' ANCHE RELATIVAMENTE AL LAVORO IN AMBIENTI
CONFINATI.**

INDICAZIONI SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA

- Il medico competente deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso **protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici** (art.25 comma 1 lettera b D.Lgs 81/08)
- **In fase preventiva valuta l'assenza di controindicazioni allo svolgimento della mansione specifica; in fase periodica controlla lo stato di salute** del lavoratore ponendo particolare attenzione a condizioni suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta (art.41 comma 2).
- Esprime il **giudizio di idoneità alla mansione specifica** (per iscritto, dandone copia al lavoratore e al datore di lavoro - art.41 comma 6bis)
- La sorveglianza sanitaria di cui sopra è **finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro** (art.259 comma 1 D.Lgs 81/08)

Adriano Paolo Bacchetta¹, Riccardo Melloni², Francesca Collino³, Angelo Berri⁴, Giuseppe Taino⁶, Enrico Oddone⁵,
Marcello Imbriani^{5,6}

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ad attività in “ambienti sospetti di inquinamento” o confinati

¹ European Interdisciplinary Applied Research Center for Safety (EURSAFE), Parma

² Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi (C.R.I.S.), Università di Modena e Reggio Emilia

³ Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Pavia

⁴ Centro Ricerche Ambientali, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia

⁵ Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università degli Studi di Pavia

⁶ Unità Operativa Ospedaliera Medicina del Lavoro (UOOML), IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia

SUGGERIMENTI

- E' fondamentale che il Medico competente dedichi la massima attenzione alla raccolta della **anamnesi**, indagando in particolare lo stato di salute e ricercando la eventuale presenza di condizioni di ipersuscettibilità a carico dei diversi apparati.
- Utile a questo fine è l'utilizzo di questionari specificamente predisposti.
- Sulla base delle risultanze dell'anamnesi e della visita medica il Medico competente potrà eseguire ulteriori accertamenti chimico-clinici e strumentali di approfondimento.

INDICAZIONI SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Quali esami inserire nel protocollo sanitario?

«Prima di fare un esame decidete che cosa fare se è positivo o se è negativo,
e se la risposta è la stessa non fatelo»

(Archibald Cochrane)

Verifica dell'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti e alcool dipendenza

L'atto normativo che prevede l'accertamento di eventuale assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti è il l'Accordo Stato-Regioni 30 ottobre 2007.

In tale documento tuttavia il legislatore non ha identificato tra le mansioni che comportano *“rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi”*, quelle specifiche svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Verifica dell'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti e alcool dipendenza

In merito all'alcool la Legge 125/01 include specificatamente, tra le attività lavorative che comportano un elevato rischio d'infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi, la “***sovrintendenza ai lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas e vapori tossici od asfissianti e gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi***) entrambi riferiti ai luoghi di cui all'art.235 del DPR 547/55”, articoli oggi recepiti all'interno del D.Lgs. 81/2008 all'art.66 e al punto 3 dell'Allegato IV. Di conseguenza **è vietata la somministrazione e assunzione di alcolici e superalcolici durante il lavoro** ai soggetti preposti alla sorveglianza delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, come identificati all'art.1 c.2 del D.P.R. 177/2001.

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria di questi soggetti **il MC dovrà anche verificare l'assenza di condizioni di alcoldipendenza.**

Idoneità all'utilizzo dei DPI delle vie respiratorie

Tra gli elementi che il MC deve valutare nell'ambito dei controlli sanitari

Va ricompresa la verifica della possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro (espressamente prevista solo per l'amianto ma da estendere agli altri agenti chimici).

**Oltre alla effettuazione della sorveglianza sanitaria,
il Medico Competente ha un ruolo fondamentale nella prevenzione e gestione dei
rischi lavorativi, tanto più nel caso di attività in ambienti confinati.**

Collaborazione del Medico competente alla valutazione dei rischi: alcune considerazioni

Il MC può dare un grande contributo alla Valutazione del Rischio.

Per rendere concreto questo contributo la collaborazione deve essere di sostanza
e non solo di forma.

E' quindi necessario che il Medico competente conosca i processi e le lavorazioni aziendali, acquisendo informazioni dal Datore di lavoro ed effettuando accurati sopralluoghi, fondamentali per acquisire adeguate conoscenze sulle lavorazioni e i relativi rischi.

Esistono però difficoltà dovute al fatto che le attività in ambienti confinati sono spesso di breve durata e, nel caso di una impresa che opera presso terzi, svolte in luoghi distanti dalla sede aziendale, e di conseguenza possono «sfuggire» al sopralluogo.

Collaborazione del Medico competente alla prevenzione e gestione del rischio: alcune considerazioni

Redazione delle procedure operative

La predisposizione di adeguate procedure operative rappresenta certamente un punto cruciale del sistema di prevenzione.

Anche in questo ambito è importante il supporto che può essere fornito dal Medico Competente, sulla base delle conoscenze specialistiche in suo possesso.

Collaborazione del Medico competente alla prevenzione e gestione del rischio: alcune considerazioni

Procedure di gestione dell'emergenza

In particolare l'apporto del MC è fondamentale nella **predisposizione delle procedure di salvataggio**, a cominciare dalla definizione del livello di preparazione che devono acquisire gli addetti aziendali al Primo Soccorso.

L'elaborazione delle procedure di soccorso deve prevedere la partecipazione del MC, che deve supportare Datore di lavoro e RSPP nella definizione della sequenza delle operazioni di soccorso e nella modalità di utilizzo delle attrezzature di salvataggio, in conformità a quanto previsto dal fabbricante nel manuale di uso e manutenzione.

Le operazioni di soccorso possono essere implementate soltanto a seguito di un'adeguata **formazione degli addetti**, sulla base delle specifiche indicazioni operative elaborate dal Datore di lavoro con la collaborazione del RSPP aziendale e del Medico Competente.

Collaborazione del Medico competente alla prevenzione e gestione del rischio: alcune considerazioni

La formazione dei lavoratori

I tragici infortuni sul lavoro accaduti durante attività in ambienti confinati evidenziano sempre una inadeguata **percezione del rischio**, con conseguente adozione di comportamenti non sicuri.

E' fondamentale ai fini della prevenzione realizzare una **formazione di tutti i soggetti** che operano in questi contesti (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori) che possa generare una corretta percezione del rischio, essenziale al fine dell'adozione di corretti comportamenti e modalità di lavoro.

Anche a questi percorsi formativi il medico competente deve dare il suo contributo, come espressamente previsto dall'art. 25 del D.Lgs.81/08.

Grazie dell'attenzione!

Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- **Art. 66:** *arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 68,co. 1, lett. a)]*

Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dal [commi 2, 3 e 4](#), i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- **Art. 121:** *arresto fino a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 159, co. 2, lett. a)]*